



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27-07-2020 (punto N 102)**

Delibera N 1034 del 27-07-2020

*Proponente*

ENRICO ROSSI  
DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)*

*Dirigente Responsabile Antonio Davide BARRETTA*

*Estensore FABIO CARTEI*

*Oggetto*

Proroga delle misure di semplificazione previste dalla DGR 421/2020 per la presentazione delle domande di anticipo e di SAL

*Presenti*

VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI	STEFANO CIUOFFO
FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO	MARCO REMASCHI
STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI	

*Assenti*

ENRICO ROSSI

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 567 del 14.6.2016 e approvato con Risoluzione n. 47 del Consiglio regionale nella seduta del 15.3.2017;

Visto il Documento di Economia e Finanza regionale, DEFR 2019, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 87 del 26.09.2018 e relativi aggiornamenti (deliberazione del Consiglio Regionale n. 109 del 18.12.2018 e deliberazione del Consiglio Regionale n.22 del 10.04.2019);

Visto il DEFR 2020 approvato dal Consiglio con la Deliberazione 31 luglio 2019, n. 54 "Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020 – Approvazione";

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento (UE) Regolamento (UE) n. 1299 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio "recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea"

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; Visti i Regolamenti Delegati e di Esecuzione della Commissione Europea che stabiliscono le modalità di applicazione e attuazione del Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1299/2103;

Visto il Regolamento UE n.508 del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la Pesca ed i relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;

Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea;

Vista la Decisione di Esecuzione C(2019) 3538 del 26 maggio 2020 che modifica la Decisione di Esecuzione

C(2015) 930 del 12 febbraio 2015, che approvava determinati elementi del programma operativo "Toscana" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Toscana in Italia CCI 2014IT16RFOP017;

Vista la propria deliberazione n. 707 del 15 giugno 2020 con la quale è stato preso atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al POR FESR 2014-2020 con la sopra citata decisione;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) n. 4102 del 11/06/2015 che approva il Programma di cooperazione "Interreg V-A Italia-Francia (Maritime)" ai fini del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea in Italia e Francia" e stabilisce che lo stesso è finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nella misura dell'85%;

Vista la propria deliberazione di n. 710 del 06-07-2015 con la quale la Giunta ha preso atto della decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) n. 4102 del 11/06/2015, che approva il Programma di cooperazione "Interreg V-A Italia-Francia (Maritime)"

Vista la Decisione della Commissione C(2018) n.5127 del 26.7.2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) n. 9913 del 12.12.2014 che approva determinati elementi del programma operativo "Toscana" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'Occupazione" in Italia CCI2014IT05SFOP015, con la quale è stata approvata la proposta riprogrammazione del POR FSE 2014/2020 contenuta nella Delibera n.361 del 9 aprile 2018;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1004 del 18 settembre 2018 con la quale si prende atto della Decisione della Commissione C(2018) n.5127 del 26.7.2018 che approva la riprogrammazione del POR FSE 2014/2020;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 26.5.2015 C(2015) 3507 final "che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Toscana ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale", nella versione notificata il giorno 6.5.2015;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, relativa all'approvazione del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il DM 1622 del 16 febbraio 2014 con il quale, tra l'altro, si individua nella Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura del MiPAAF l'Autorità di Gestione del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020, in seguito AdG;

Visto il DM 25934 del 16 dicembre 2014 con il quale si individua l'AGEA come Autorità di Certificazione del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 in seguito AdC;

Considerato che il Programma Operativo di cui alla soprarichiamata Decisione C(2015) 8452/2015 individua, per la programmazione FEAMP, le Regioni come Organismi Intermedi, in seguito OI, responsabili, per il territorio di riferimento, della gestione di parte delle misure previste dal Programma e dei relativi Fondi, ad esclusione del Programma "Raccolta Dati e del Controllo" e della "Politica Marittima Integrata";

Richiamata la propria deliberazione n.1348 dell'11/11/2019 con la quale veniva preso atto del testo, attualmente vigente, della versione 7.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 approvato dalla Commissione europea;

Richiamata la propria deliberazione n.518/2016 e s.m.i. con la quale venivano approvate le “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” del PSR 2014-2020 che definiscono il quadro delle regole comuni e degli aspetti procedurali, compresa la durata dei procedimenti, in relazione alle istruttorie delle domande di ammissibilità e di pagamento nonché delle altre domande e comunicazioni previste dalla normativa vigente e sui documenti attuativi emanati da ARTEA;

Richiamata la propria deliberazione n. 1249 del 13/11/2017 recante “Reg. UE 1305/2013 " Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2014-2020. Approvazione delle "Direttive Comuni per l'attivazione della Misura 1" e delle "Disposizioni specifiche per l'attuazione della sottomisura 1.3 - Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali";

Richiamata la propria deliberazione di Giunta regionale n. 1502 del 27 dicembre 2017 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - FEASR - Programma di sviluppo rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell’articolo 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 e dell’articolo 20 e 21 del Decreto MIPAAF n. 2490/2017”;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1497 del 2.12.2019, relativa all'approvazione del nuovo DAR FEAMP 2014-2020 che sostituisce il Documento di Attuazione Regionale approvato con DGR n. 627/2017;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale sono state assunte misure che, fra l'altro, mirano a garantire maggiore semplificazione delle procedure amministrative;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 421 del 30.03.2020 recante: “Interventi urgenti per il contenimento dei danni causati dall'emergenza COVID 19: misure a favore dei beneficiari pubblici e privati, dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali” che, *nell'ambito degli interventi urgenti per il contenimento dei danni economici causati dall'emergenza COVID 19, prevede alcune misure in favore dei beneficiari toscani, pubblici e privati, dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali tra le quali anche misure di semplificazione per la presentazione delle domande a titolo di anticipo o di stato avanzamento lavori stabilendo alla lettera b) quanto segue:*

*b)per i soggetti che hanno presentato o presenteranno domanda a titolo di anticipo o stato di avanzamento lavori (SAL) fino a 31 luglio 2020, è consentito ricorrere a procedure di liquidazione semplificate che consentano pagamenti fino all'80% di quanto richiesto (fino all'80% del contributo concesso nel caso di richiesta di anticipo coperta da fidejussione da parte delle imprese ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 123, articolo 7, comma 2, nonché della l.r. 12 dicembre 2017, n. 71 articolo 8, comma 1), fatte salve in ogni caso le disposizioni comunitarie previste per i singoli fondi europei in materia di anticipi, le verifiche previste per legge in materia di regolarità contributiva e di antimafia e previa presentazione di tutta la documentazione giustificativa prevista, rinviando a fasi successive ulteriori controlli documentali richiesti dalle regole di funzionamento delle specifiche fonti finanziarie, nel rispetto delle scadenze fissate dai regolamenti comunitari; in deroga alle eventuali disposizioni contenute nei documenti di attuazione della programmazione per i pagamenti a titoli di SAL non è richiesta la presentazione di fideiussione;*

Vista la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi” e in particolare le modifiche introdotte all'articolo 78 commi 1 quater, 1 quinques e 1 sexies che prevedono:

*“1-quater. In relazione alla situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19, al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, per l'anno 2020, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e*

*contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-quinquies al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo e' sottoposto a clausola risolutiva.*

*1-quinquies. I controlli da eseguire a cura delle amministrazioni che erogano risorse pubbliche di cui al comma 1-quater, al momento dell'erogazione del saldo, sono previsti dalle seguenti disposizioni:*

*a) comma 7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;*

*b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;*

*c) articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;*

*d) articolo 87 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*

*1-sexies. Le condizioni restrittive, disposte a seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus COVID-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020."*

Dato atto che, a seguito delle modifiche introdotte in sede di conversione, le misure di semplificazione previste per le domande di anticipo e di SAL per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche possono avere validità per tutto l'anno 2020;

Ritenuto opportuno prorogare fino al 31 ottobre le semplificazioni per i soggetti beneficiari, pubblici e privati, dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali che hanno presentato o presenteranno domande a titolo di anticipo o di stato avanzamento lavori (SAL) previste dal punto 1, lettera b) della DGR 421/2020;

Ritenuto pertanto necessario modificare il punto 1, lettera b) della DGR 421/2020 nel modo seguente:

b) per i soggetti che hanno presentato o presenteranno domanda a titolo di anticipo o stato di avanzamento lavori (SAL) fino a 31 ottobre 2020, è consentito ricorrere a procedure di liquidazione semplificate che consentano pagamenti fino all'80% di quanto richiesto (fino all'80% del contributo concesso nel caso di richiesta di anticipo coperta da fidejussione da parte delle imprese ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 123, articolo 7, comma 2, nonché della l.r. 12 dicembre 2017, n. 71 articolo 8, comma 1), fatte salve in ogni caso le disposizioni comunitarie previste per i singoli fondi europei in materia di anticipi, le verifiche previste per legge in materia di regolarità contributiva e di antimafia e previa presentazione di tutta la documentazione giustificativa prevista, rinviando a fasi successive ulteriori controlli documentali richiesti dalle regole di funzionamento delle specifiche fonti finanziarie, nel rispetto delle scadenze fissate dai regolamenti comunitari; in deroga alle eventuali disposizioni contenute nei documenti di attuazione della programmazione per i pagamenti a titoli di SAL non è richiesta la presentazione di fideiussione;

Considerato che il presente provvedimento non determina oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di prorogare fino al 31 ottobre le semplificazioni per i soggetti beneficiari, pubblici e privati, dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali che hanno presentato o presenteranno domande a titolo di anticipo o di stato avanzamento lavori (SAL) previste dal punto 1, lettera b) della DGR 421/2020 e modificare pertanto il punto 1, lettera b) della DGR 421/2020 nel modo seguente:

b) per i soggetti che hanno presentato o presenteranno domanda a titolo di anticipo o stato di avanzamento lavori (SAL) fino a 31 ottobre 2020, è consentito ricorrere a procedure di liquidazione semplificate che consentano pagamenti fino all'80% di quanto richiesto (fino all'80% del contributo concesso nel caso di richiesta di anticipo coperta da fidejussione da parte delle imprese ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 123, articolo 7, comma 2, nonché della l.r. 12 dicembre 2017, n. 71 articolo 8, comma 1), fatte salve in ogni caso le disposizioni comunitarie previste per i singoli fondi europei in materia di

anticipi, le verifiche previste per legge in materia di regolarità contributiva e di antimafia e previa presentazione di tutta la documentazione giustificativa prevista, rinviando a fasi successive ulteriori controlli documentali richiesti dalle regole di funzionamento delle specifiche fonti finanziarie, nel rispetto delle scadenze fissate dai regolamenti comunitari; in deroga alle eventuali disposizioni contenute nei documenti di attuazione della programmazione per i pagamenti a titoli di SAL non è richiesta la presentazione di fideiussione;

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
Antonio Davide Barretta

Il Dirigente Responsabile  
Angelita Luciani

Il Dirigente Responsabile  
Mara Sori

Il Dirigente Responsabile  
Elena Calistri

Il Dirigente Responsabile  
Antonino Mario Melara

Il Direttore Generale  
Antonio Davide Barretta